DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 1999

concernente il contributo finanziario della Comunità all'eradicazione della malattia di Newcastle in Portogallo

[notificata con il numero C(1999) 2082]

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(1999/548/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario [1], modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 4, paragrafo 2,

(1) considerando che nel 1997 si sono manifestati focolai della malattia di Newcastle in Portogallo; che l'insorgenza di questa malattia costituisce un grave pericolo per il patrimonio avicolo della Comunità e che, per favorire l'eradicazione quanto più rapida possibile della malattia, la Comunità ha la possibilità di partecipare finanziariamente alle spese che lo Stato membro ha sostenuto per le perdite subite;

(2) considerando che, non appena la malattia di Newcatle è stata ufficialmente confermata, le autorità portoghesi hanno adottato opportuni provvedimenti, comprese le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE; che il Portogallo ha notificato tali misure;

(3) considerando che sono soddisfatte le condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunità;

(4) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Portogallo può ottenere una partecipazione finanziaria della Comunità per i focalai della malattia di Newcastle comparsi nel 1997. Il contributo finanziario della Comunità è pari al:

— 50 % delle spese sostenute dal Portogallo per compensare i proprietari per l'abbattimento e per la distribuzione del pollame e, se del caso, dei prodotti avicoli;

— 50 % delle spese sostenute dal Portogallo per la pulizia e la disinfezione delle aziende e delle attrezzature;

— 50 % delle spese sostenute dal Portogallo per compensare i proprietari per la distruzione del mangime e delle attrezzature contaminati.

Articolo 2

1. Il contributo finanziario della Comunità viene concesso previa presentazione da parte del Portogallo dei documenti giustificativi prescritti.

2. I documenti di cui al paragrafo 1 comprendono:

a) una relazione epidemiologica riguardante ogni azienda in cui si è proceduto all'abbattimento di pollame. Nella relazione devono figurare informazioni sui seguenti aspetti per quanto riguarda le aziende infette:
 — ubicazione e indirizzo,
 — data del sospetto della malattia e data della conferma,
 — numero di capi di pollame abbattuti e distrutti per specie e data dell'abbattimento e della distruzione,
 — metodo utilizzato per l'abbattimento e la distruzione,
 — tipo e numero di campioni prelevati ed esaminati al momento del sospetto della malattia; risultati degli esami eseguiti,
 — tipo e numero di campioni prelevati ed esaminati al momento dello svuotamento sanitario dell'allevamento avicolo infeto; risultati degli esami eseguiti,
 — presunta fonte dell'infezione, quale risulta dall'indagine epidemiologica eseguita;

b) una relazione finanziaria che contenga l'elenco dei beneficiari e il loro indirizzo, il numero degli animali abbattutti, la data dell'abbattimento e l'importo corrisposto, al netto dell'IVA.

Articolo 3

Il Portogallo trasmette i documenti di cui all'articolo 2 entro sei mesi dalla notifica della presente decisione.

Articolo 4

1. Di concerto con le autorità nazionali competenti, la Commissione può effettuare controlli sul posto per verificare l'applicazione delle misure e le spese per le quali è concesso l'aiuto.

La Commissione informa gli Stati membri sui risultati dei controlli effettuati.

2. Si applicano mutatis mutandis gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio [3].

[1] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.
[2] GU L 168 del 2.7.1994, pag. 31.
[3] GU L 94 del 28.4.1970, pag. 13.

Articolo 5

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione